

<b>OGGETTO</b>	<b>CESSIONE DI AUTOVETTURE E REGIME DEL MARGINE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ARTT. 10, 13 E 19-BIS1 DPR 633/72 - ART. 36 DL N. 41/95; CM 8/2009
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>24/11/2015</b>

*Sintesi: al fine di individuare il trattamento Iva della cessione di un veicolo "usato" è necessario individuare il regime di detraibilità applicato all'atto di acquisto o importazione dello stesso. Nel seguito si illustrano i regimi Iva applicabili alla rivendita dell'auto, unitamente alle modalità di emissione della fattura di vendita.*

Il trattamento ai fini IVA della cessione di autovetture per imprese e lavoratori autonomi si differenzia a seconda del regime di **detrazione Iva** applicato all'atto dell'acquisto (inclusa l'ipotesi in cui sia stata presentata l'istanza di rimborso per il "recupero" dell'Iva non detratta).

#### PRIMA RIVENDITA - AUTOVETTURA ACQUISTATATA "NUOVA"

In sede di **1° rivendita dell'autovettura** (cioè di vendita effettuata dal soggetto che ha acquistato il mezzo dai rivenditori di autoveicoli: concessionari d'auto o "salonisti"), occorre distinguere i casi in cui all'atto dell'acquisto l'Iva in fattura sia stata:

- parzialmente detratta**
- resa totalmente indetraibile.**

#### IVA PARZIALMENTE INDETRAIBILE ALL'ACQUISTO

Il **comma 5 dell'art. 13** Dpr 633/72 (introdotto dalla legge Finanziaria 2008) dispone che:

- se all'atto di acquisto del bene **è stata applicata l'Iva**

Nota: rimangono esclusi gli acquisti esclusi da Iva, ivi inclusi quelli effettuati da privati

- e tale **Iva è stata detratta solo in parte** a causa di ipotesi di "**indetraibilità oggettiva**"

N.B.: l'ipotesi si verifica ex **art. 19-bis1** Dpr 633/72 o ex art. 19 c. 2 Dpr 633/72; rimane **escluso il caso di indetraibilità soggettiva** in applicazione del pro-rata da operazioni esenti art. 19 c. 5 Dpr 633/72)

il **corrispettivo** di vendita è **imponibile Iva** limitatamente ad una **quota pari alla percentuale di Iva detratta all'acquisto** (senza che rilevino eventuali importi "esclusi da Iva" nella fattura di acquisto):

**% CORRISPETTIVO DA IVARE: IVA APPLICATA ALL'ACQUISTO / IMPONIBILE IVA IN ACQUISTO**

**% CORRISPETTIVO DA ESCLUDERE DA IVA: LA DIFFERENZA**



**Art. 13 c. 5 Dpr 633/72:** "Per le cessioni che hanno per oggetto **beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva**, la base imponibile è determinata **moltiplicando per la percentuale detraibile** ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti".

#### IVA TOTALMENTE INDETRAIBILE ALL'ACQUISTO

Se l'Iva in sede di acquisto **non è stata detratta** (per cause *oggettive* o *soggettive*) **per l'intero:**  
→ si applica **l'esenzione ex art. 10 p.to 27-quinquies** Dpr 633/72.



**Nota:** la situazione è attualmente riferibile agli acquisti effettuati:

- **fino al 31 dicembre 2000** (in quanto la regola generale all'epoca era di indetraibilità assoluta)
- **anche dal 1/01/2001:** in presenza di **prorata** da operazioni esenti **pari a zero**.

### **AUTOVETTURA CON RIMBORSO DELL'IVA – DEROGA** (CM 55/2007)

Alla **cessione dell'autovettura** per la quale è stato richiesto il rimborso dell'Iva (ex DL n. 258/2006, sia col criterio analitico che "forfettario", per acquisti effettuati dal 1/01/2003 al 13/09/2006), la successiva cessione è imponibile nella misura del **40%**.

**INDETRAIBILITA' OGGETTIVA:** l'art. 19-bis1 lett. c) Dpr 633/72 limita la **detrazione dell'IVA** assolta per:

- **l'acquisto o l'importazione** di autovetture (inclusi motocicli e ciclomotori) che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e **dei relativi componenti e ricambi**
- **le spese di impiego** (carburanti, noleggio, custodia, manutenzioni, pedaggi, ecc.)

come evidenziato nel seguente prospetto:

<b>SOGGETTI "SPECIALI"</b>	
<b>100%</b>	Autonoleggio, scuola guida, società di leasing, ecc. (oggetto dell'attività propria) Taxi (ad uso pubblico) Agenti e rappresentanti di commercio
<b>TUTTE GLI ALTRI SOGGETTI PASSIVI (IMPRESE E PROFESSIONISTI)</b>	
<b>zero</b>	• mezzo acquistato fino al 31 dicembre 2000
<b>10%</b>	• mezzo acquistato fino al 31 dicembre 2005
<b>15%</b>	• mezzo acquistato dal 1° gennaio 2006 al 13 settembre 2006
<b>Da 0 a 100% (*)</b>	• mezzo acquistato dal 14 settembre 2006 al 26 giugno 2007
	<b>acquisti dal 27 giugno 2007:</b>
<b>40%</b>	- caso ordinario
<b>100%</b>	- autovettura utilizzata "esclusivamente" nell'attività di impresa o professionale

(\*) In base all'inerenza all'attività d'impresa/professionale

<b>Esempio1</b>	<p><b>DETRAZIONE IVA 10%</b></p> <p>Una impresa ha acquisto (o riscattato) una autovettura nel 2005, <b>detraendo l'Iva al 10%</b>.</p> <p>Nel 2015 cede il mezzo pattuendo un prezzo (netto Iva) <b>€ 10.000</b>; emette la fattura come segue:</p> <p>a) se non ha presentato l'istanza di rimborso nel 2008 (totale fattura: € 10.220):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per <b>€ 9.000 (90%) esclusa Iva art. 13 c. 5</b> (non sarà indicato in Dich. Iva)</li> <li>▪ per <b>€ 1.000 + 220 Iva</b> (sarà indicato in Dich. Iva)</li> </ul> <p>totale fattura: € 10.220</p> <p>b) se ha presentato l'istanza di rimborso nel 2008 (forfettaria o analitica):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per <b>€ 6.000 (60%) esclusa Iva art. 13 c. 5</b></li> <li>▪ per <b>€ 4.000 + 880 Iva</b></li> </ul> <p>totale fattura: € 10.880.</p>
<b>Esempio2</b>	<p><b>IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE</b></p> <p>Artigiano ha acquistato nel 2000 una autovettura, con Iva totalmente indetraibile.</p> <p>Nel 2015 l'autovettura viene ceduta con emissione di una fattura esente ex art. 10 n. 27-quinquies per € 12.000.</p>
<b>Esempio3</b>	<p><b>PRORATA A ZERO</b></p> <p>Un medico ha acquistato un'autovettura, con Iva resa totalmente indetraibile per effetto del prorata a zero. Nel 2015 cede la vettura con fattura esente art. 10 n. 27-quinquies per € 12.000.</p>



**Dispensa adempimenti:** secondo l'Agenzia (CM 327/98 e RM 16/2007) l'esenzione art. 10 n. 27-quinquies Dpr 633/72 non si applica ai soggetti che hanno optato per l'esonero ex art. 36-bis Dpr 633/72.

In tal senso, una agenzia assicurativa che vi ha optato, pur avendo reso totalmente indetraibile l'Iva relativa all'autovettura, sarebbe tenuta ad applicare l'Iva sul 100% del corrispettivo in sede di cessione.

Ciò in quanto trattasi di una ipotesi di indetraibilità "volontaria" (quale conseguenza di un regime opzionale); la dottrina evidenzia, al contrario, che anche in tal caso deve scattare l'esenzione Iva (v. oltre).

**AGENTE DI COMMERCIO – DETRAZIONE VARIABILE**

Agente di commercio ha acquistato nel 2013 un'autovettura, che rivende nel 2015 pattuendo un prezzo di vendita (netto Iva) di € 10.000; laddove in sede di acquisto abbia detratto l'Iva:

Esempio4

**a) al 70%** (non possiede altro mezzo "familiare" e ritiene l'utilizzo privato del 30% - RM 34/2003):

imponibile € 7.000 (10.000 x 70%) + 1.540 Iva  
 Escluso IVA art. 13 c. 5 € 3.000 (10.000 x 30%)

**Totale fattura € 11.540**

**b) al 100%** (la moglie possiede un'altra autovettura):

imponibile € 10.000 + 2.200 Iva

**Totale fattura € 12.200**

**PREZZO "IVA INCLUSA" – DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IVA**

In sede di contrattazione, il prezzo dell'autovettura usata è quasi sempre definita "IVA inclusa" (facendo riferimento a listini delle riviste specializzate che si rivolgono anche ai privati); ciò comporta che:

**a) va individuata la quota imponibile Iva e quella esclusa da IVA:** è possibile adottare le seguente modalità:

Iva detratta	Quota imponibile Iva	Iva	Q.ta escl. Iva
10%	prezzo (Iva inclusa) x 10% / [100% + (22% x 10%)]	9,7847%	2,1526%
15%	prezzo (Iva inclusa) x 15% / [100% + (22% x 15%)]	14,5208%	3,1946%
40%	prezzo (Iva inclusa) x 40% / [100% + (22% x 40%)]	36,7647%	8,0882%
80%	prezzo (Iva inclusa) x 80% / [100% + (22% x 80%)] .....▶	68,0272%	14,9660%
100%	prezzo (Iva inclusa) x 100% / [100% + (22% x 100%)]	81,9672%	18,0328%

Nell'Esempio1, in relazione al caso a) (detrazione 10% e prezzo Iva inclusa € 10.220) si ha:

imponibile: 1.000,00 [10.220 x 9,7847%]; Iva: 220,00 [1.000 x 22%]; Escluso Iva: 9.000,00 [10.220 - 1.000 - 220]

**b) minore è la quota di Iva a debito e maggiore è la convenienza** (cioè il corrispettivo che ritiene) per il cedente (indipendentemente che si ceda ad un privato o ad un soggetto passivo Iva).

**RIVENDITE SUCCESSIVE - AUTOVETTURA ACQUISTATO "USATA"**

In sede di **successiva rivendita di autovettura**, il trattamento ai fini Iva dei "2° cedenti":

- dipende dal **regime Iva attribuito dal "1° cedente"** (cioè da colui che acquistato l'autovettura nuova), che, come visto, dipende a sua volta dalla detrazione dell'Iva applicata al 1°acquisto
- **si arricchisce** della possibilità di applicare, in certe situazioni, il regime "dei beni usati" (detto anche "del margine").

Dal punto di vista operativo:

- in primo luogo: va verificato se è applicabile il margine (in generale più conveniente degli altri regimi)
- ove non applicabile il margine: va verificata la quota di corrispettivo da assoggettare ad Iva.



### REGIME DEL MARGINE

E' un particolare regime nel quale l'Iva è applicata

- non all'intero corrispettivo di vendita
- ma alla sola eccedenza positiva del prezzo di vendita rispetto al costo di acquisto.

Il cedente non espone l'Iva in fattura, che rimane incorporata nel corrispettivo e sarà oggetto di scorporo solo in presenza di eventuale margine positivo. Tale regime:

- si applica a qualsiasi cessione, ancorché **occasionale**
- a **livello comunitario** (non rileva se l'acquisto viene effettuato da un soggetto residente o UE)
- è ammesso **optare per ogni singola cessione per l'applicazione ordinaria dell'Iva** (sul 100% del corrispettivo).



**Nota:** considerata la forte svalutazione nel tempo degli autoveicoli, raramente si ottiene un margine positivo nella rivendita (nella prassi aziendale, ciò si verifica quasi esclusivamente per i commercianti di veicoli usati).

### APPLICAZIONE DEL MARGINE

I 2° cedenti lo applicano alla vendita **ove il 1° cedente**, alternativamente:

- a) ha reso **totalmente indetraibile l'Iva** (in fattura ha dunque applicato l'esenzione art. 10 n. 27-quinquies), a causa di indetraibilità oggettiva o da prorata
- b) ha **detratto l'Iva limitatamente al 10%** (acquisto del mezzo dal 2001 al 2005) **o al 15%** (acquisto del mezzo dal 1/01/2006 al 13/09/2006), senza aver presentato l'istanza di rimborso (in fattura ha dunque applicato l'Iva rispettivamente sul solo 10% e 15% del corrispettivo)
- c) ha **applicato sua volta il regime del margine** (in fattura ha dunque applicato l'art. 36 DL 41/95)
- d) sia un **soggetto privato** (non vi è stata applicazione di Iva) o in **regime agevolato dei minimi**.



**Nota:** nel caso sub b) (acquisto da soggetto che ha detratto il solo 10%/15% senza istanza di rimborso) il 2° cedente potrà applicare al regime del margine solo se:

- non ha detratto l'Iva esposta in fattura (10%/15% del corrispettivo) – condizione necessaria –
- nè sui costi di ripristino

(ove effettuata, si ritiene, tuttavia, possa essere oggetto di rettifica ex art. 19bis2 Dpr 633/72 – v. oltre).

### REGIME IVA

In tutti i casi in cui non può trovare applicazione regime del margine si dovrà applicare l'Iva in fattura.

In pratica ciò è limitato al caso in cui:

- ⇒ il 1° cedente, in sede di acquisto del mezzo, ha detratto l'Iva per 40% (o comunque più del 15%)
- ⇒ il **2° cedente applica l'Iva sul 40%** del corrispettivo (e così via per le cessioni successive).



**ATTENZIONE:** la CM 8/2009 ha ritenuto che

- alla cessione di automezzi usati ceduti da soggetti che hanno **detratto l'Iva al 40%**
- **non è applicabile il regime del margine** (a differenza del caso analogo di detrazione Iva al 10%-15%)

**N.B.:** in sede di:

- 1° acquisto (auto nuova): l'Iva è sempre applicata sul 100% del corrispettivo di vendita dal rivenditore
- acquisti successivi (auto nuova): l'Iva è ordinariamente applicata solo su una quota parte del corrispettivo; per individuare il regime Iva della rivendita, ove trovi applicazione l'art. 13 c. 5 Dpr 633/72:
  - **non assume rilevanza la quota parte esclusa da Iva in sede di acquisto**
  - dovendosi avere riguardo esclusivamente al trattamento riservato all'Iva applicata in fattura con svantaggio per i soggetti che non hanno limiti di detrazione dell'Iva (v. oltre).

**Fattura di acquisto**

<b>GAMMA Snc, via ...</b>			
<b>P.I. ....</b>		<i>Spett.</i>	
		<b>DELTA SRL</b>	
<b>Fattura: n. 34 del</b>		...	
Fiat panda mod. (targa AC324BF)			
		Imponibile	Iva
	€.	4.000,00	880,00
Escluso Iva art. 13 c. 5	€.	6.000,00	-
	€.	10.000,00	880,00
<b>Totale fattura</b>	<b>€.</b>	<b>10.880,00</b>	

**In sede di successiva rivendita:** rileva:

- solo quanto si è detratto su 880 (es.: il 40%)
- non anche la quota del prezzo totale pattuito esclusa da Iva.

**Esempio5**

Negli Esempi 2 o 3 si ponga ora che l'impresa acquirente nel dicembre 2015 rivenda la vettura al prezzo di € 10.000: va emessa **fattura con Iva non esposta ex art. 36 DL 41/95**.

L'impresa ha ottenuto un margine negativo (di € 2.000) e pertanto non vi è alcuna Iva da scorporare e rendere a debito in liquidazione periodica.

**Esempio6**

Nell'Esempio 2, si ponga ora che l'artigiano abbia cessato l'attività procedendo:

- prima ad estromettere il mezzo: l'autoconsumo rimane esente Iva art. 10 n. 27-quinquies
- successivamente, a cedere il mezzo fuori campo Iva (in quanto avviene in qualità di privato).

Per l'impresa acquirente nulla cambia rispetto alla situazione precedente, potendo **continuare ad applicare il regime del margine**.

**Esempio7**

Il sig. Rossi, professionista, ha acquistato l'autovettura da una impresa che, avendo detratto il 10% dell'Iva in sede di acquisto, ha emesso la seguente fattura:

- imponibile Iva (90%) €. 1.500 + **330 Iva**
  - escluso Iva art. 13 c. 5 (10%): €. 13.500
- Totale Fattura: €. 15.300**

Il professionista cede il mezzo pattuendo un prezzo (netto Iva) di €. 10.000:

- se non ha detratto l'Iva (di €. 330): emette la fattura di vendita sempre con Iva non esposta ex art. 36 DL 41/95 (totale fattura € 10.000)
- se ha detratto l'Iva: non può cedere in regime del margine e pertanto emetterà la fattura di € 10.000 + 2.200 Iva (totale fattura € 12.200).

Del tutto analogo il caso in cui la detrazione operata fosse stata del 15% (in luogo del 10%).

**N.B.:** in generale per l'acquirente risulta più conveniente che l'impresa non abbia detratto l'Iva di € 330 (una situazione analoga si verifica per i concessionari d'auto - v. oltre)

A tal fine, tuttavia, si ritiene che il cedente possa rettificare in dichiarazione Iva l'Iva detratta in precedenza (rigo VF56) al fine di accedere al regime del margine in sede di cessione.

**Esempio8**

Nell'Esempio4 l'agente di commercio abbia ceduto la vettura alla Alfa Srl.

A tal fine va verificato quanto segue, nell'ordine:

- 1) l'agente ha applicato l'Iva su una quota > 15%: non è dunque applicabile il regime del margine
- 2) la quota di Iva detratta rispetto a quanto addebitato in fattura (senza differenza tra i 2 casi, non rilevando se l'agente ha applicato l'Iva sul 70% o sul 100% dell'imponibile), dovendo la società applicare l'Iva su una medesima percentuale del prezzo pattuito. In tal senso se Alfa ha detratto:
  - il 40% (di €. 1.540 nel caso a) e di €. 2.200 nel caso b): applica l'Iva sul 40% dell'imponibile
  - il 100% (di €. 1.540 nel caso a) e di €. 2.200 nel caso b): applica l'Iva sul 100% dell'imponibile.

**PROSPETTO DI SINTESI**

ACQUISTO del NUOVO		1° CESSIONE		Dal 2° CEDENTE in poi		
Data	Detrazione	Imponibile	IVA	Detrazione	Imponibile	IVA
fino al 31/12/2000	-	-	Esente 10 n. 27-quinquies	Zero	Margine	
Dal 1/01/2001 al 31/12/2005	10%	90%	Escluso Iva	Zero (*)	Margine	
		10%	Iva 22%			
Dal 1/01/2006 al 13/09/2006	15%	85%	Escluso Iva	Zero (*)	Margine	
		15%	Iva 22%			
Dal 14/09/06 al 27/06/2007	X% (per inerenza)	(1-X)%	Escluso Iva	se X ≤ 15%: zero	Margine	
		X%	Iva 22%	se X > 15%	1 - X%	Escluso Iva
					X%	Iva 22%
Dal 28/06/2007	40% (**)	60%	Escluso Iva	se 40%	60%	Escluso Iva
		40%	Iva 22%	se 100%	40%	Iva 22%
					100%	Iva 22%

(\*) Non applicabile se l'Iva (applicata al 10% o 15% del corrispettivo) è stata detratta

(\*\*) Applicabile anche alle ipotesi precedenti se nel 2006 è stata avanzata istanza di rimborso fino a capienza del 40%.

**CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING**

La cessione del contratto di leasing va assimilata alla cessione del bene (CM 8/2009); pertanto **la base imponibile sarà ridotta alla stessa stregua.**

**Esempio9**

Imprenditore che conduce in leasing una autovettura (su cui ha detratto l'Iva al 40% in relazione ai canoni sostenuti) decide di cedere il contratto a terzi.

Determina l'imponibile in €. 10.000: egli fatturerà: € 6.000 escluso Iva art. 13 Dpr 633/72  
€ 4.000 + Iva 22%.

L'acquirente potrà detrarre il 40% dell'Iva addebitata (40% x 4.000 = € 1.600); proseguirà poi anch'egli a detrarre il 40% dell'Iva addebitata sui canoni di leasing ed al riscatto.

Quando rivenderà l'autovettura riscattata, dovrà applicare l'Iva sul 40% del corrispettivo.

Supponendo un imponibile di €. 5.000, egli fatturerà: € 3.000 escluso Iva art. 13 Dpr 633/72  
€ 2.000 + Iva 22%

**SOGGETTI PRIVI DI INDETRAIBILITÀ OGGETTIVA - COMMERCianti D'AUTO**

I principi indicati in precedenza inducono degli **effetti distorsivi** ove l'acquirente dell'autovettura usata sia un **soggetto a cui non si applica alcuna indetraibilità oggettiva:**

- impresa di rivendita di autovetture
- impresa di autonoleggio o di leasing
- agente di commercio
- uso promiscuo al dipendente con addebito del benefit

**Autoscuole e taxi:** pur godendo dell'assenza di limitazione alla detrazione, tali soggetti "perdono" l'Iva in virtù del pro-rata da operazioni esenti nelle quali operano

Infatti in tale situazione ove il 1° cedente:

**a) applica l'esenzione o l'Iva sul 10%/15%:** la concessionaria applica il regime del margine (nessuna alterazione)

**b) applica l'Iva sul 40% del corrispettivo:** la concessionaria:

- detrae il 100% di tale Iva
- dovendo applicare poi l'Iva sul 100% del corrispettivo di cessione (senza che abbia rilievo la quota esclusa da Iva ex art. 13 c. 5 in sede di prima cessione).

Esempio10

Alfa Snc acquista un'autovettura nuova su cui detrae l'Iva al 40%.

Nel 2015 la Srl cede l'autovettura pattuendo un imponibile di €. 10.000:

imponibile Iva:	€.	4.000 + 880	Iva 22%
escluso Iva:	€.	6.000	escluso Iva art. 13 Dpr 633/72
totale fattura:	€.	10.880	

Valutiamo le diverse soluzioni giungendo all'acquisizione del bene da parte della Gamma Srl:

**IPOTESI 1) cessione diretta alla Gamma Srl:** la Srl acquirente:

- può detrarre l'Iva per **€. 352** (cioè 40% di €. 880)
- registrando un **costo complessivo pari a €.** **10.528** (10.000 + Iva non detratta 528).

**IPOTESI 2) cessione ad una concessionaria d'auto che poi rivende alla Gamma Srl:**

**a) la concessionaria:**

- **detrae l'intera Iva** addebitata (**€.** **880**)
- dovendo così rivendere l'auto con applicazione dell'Iva: €. 10.000 + 2.200 Iva (non rileva che la fattura d'acquisto fosse costituita prevalentemente da importi esclusi Iva)

**b) la Gamma Srl acquirente:**

- può detrarre il solo 40% di tale Iva (**per €.** **880**)
- registrando un **costo complessivo pari a €.** **11.320** (10.000 + Iva non detratta 1.320).



**ATTENZIONE:** a parità di condizioni, l'acquirente è penalizzato nel caso di acquisto dalla concessionaria.

Quest'ultima, per tornare competitiva sul mercato, si trova costretta:

- a **ridurre il prezzo di vendita per €.** **700**, pareggiando così il "costo finale" per l'acquirente
- la fattura diviene: € 9.300 + 2.046 Iva 22% (costo per Gamma: €. 9.300 + 60% x 2.046 = **€.** **10.528**)

**SOLUZIONI POSSIBILI:** al fine di ovviare a tali penalizzazioni, le concessionarie d'auto sono attualmente solite procedere alle seguenti alternative:

**1) FARSÌ RILASCIARE UN "MANDATO A VENDERE":** in tal caso:

- non vi è alcun passaggio di proprietà alla concessionaria (anche se non è più possibile sospendere il pagamento del bollo); nell'esempio sopra, la cessione rimane diretta tra Alfa e Gamma
- alla concessionaria spetta esclusivamente una provvigione di vendita

**2) MANCATA DETRAZIONE VOLONTARIA DELL'IVA:** si è visto nell'esempio che alla concessionaria converrebbe non operare la detrazione dell'Iva addebitata, in modo tale che in sede di successiva cessione possa:

- applicare l'Iva **sul solo 40% del prezzo (preferibile):** laddove abbia detratto il 40% dell'Iva
- applicare il **regime del margine: laddove abbia reso totalmente indetraibile l'Iva.**



**Nota:** in senso favorevole a tale possibilità (di non dover distinguere tra rinuncia volontaria alla detrazione rispetto alla indetraibilità obbligatoria):

- il dato letterale della esenzione di cui all'art. 13 Parte B lett. c) VI Dir. CEE
- l'orientamento della giurisprudenza comunitaria (Corte UE 8/05/2003 causa C-269/00, 8/03/2001 causa C-415/98; 11/07/91 causa C-97/90; 4/10/95 causa C-291/92 e 14/07/2005 causa C-434/03)
- Assonime (Circ. 89/1996) in relazione agli omaggi di beni che hanno formato oggetto di precedente acquisto (ponendosi un dubbio solo per quelli autoprodotti)

In senso contrario, tuttavia, appaiono le citate CM 327/98 e RM 16/2007, oltre alla CM 188/98.

**Esempio11**

Proseguendo nell'Esempio10 precedente, **si confrontano gli effetti della mancata detrazione** da parte della concessionaria, avendo come unico l'obiettivo la formazione **presso l'acquirente finale Gamma di un costo fiscale inalterato di €. 10.528.**

La concessionaria d'auto:

**a) detrae l'iva per il solo 40%:**

- detrazione "persa" €. 352 – 880 = - €. 528
- può rivendere l'auto ad €. 10.000 + Iva: **maggior ricavi €. 10.000 – 9.300 = + €. 700** con effetto complessivo positivo di €. 172 (trascurando le maggiori imposte dirette)

**b) non detrae l'iva:**

- detrazione "persa": - €. 880
- può rivendere l'auto in regime del margine ad €. 10.528: **maggiori ricavi: + €. 1.228** con effetto complessivo positivo di €. 348 (trascurando le maggiori imposte dirette); si noti la concessionaria genera un margine negativo (10.880 – 10.528) e dunque non è dovuta Iva.

**3) ESTROMISSIONE PRIMA DELLA CESSIONE:** accade talvolta che la concessionaria consigli al cedente (Alfa Snc) di procedere (v. anche Esempio6):

- prima ad **estromettere l'autovettura** (con autoconsumo da parte dell'imprenditore/professionista o assegnazione/cessione a un socio da parte delle società)
- per poi **cedere il mezzo in qualità di privato**, potendo così accedere al regime del margine.



**Nota:** l'effetto è del tutto analogo al caso b) dell'Esempio11, dove:

- Alfa cede ad un socio con fattura uguale a quella dell'Esempio10
- ed il socio cede alla concessionaria per €. 10.880 (escluso Iva).

Considerati gli effetti potenzialmente elusivi che potrebbero essere contestati, si consiglia di procedere all'estromissione dell'auto solo con largo anticipo rispetto alla cessione successiva.

**ALTRE DUE SITUAZIONI CONCRETE PER COMPRENDERE MEGLIO**

Prezzo iniziale dell'automezzo: **12.200**

**Caso 1) Prezzo fisso nei vari passaggi:**

	Concess.		1° acquir.		2° acquir.		3° acquir.		4° acquir.		5° acquir.		6° acquir.	
	Fatt. cess.	Detr.	Fatt. ces.	Detr.	Fatt. ces.	Detr.	Fatt. ces.	Detr.	Fatt. ces.	Detr.	Fatt. ces.	Detr.	Fatt. ces.	
Impon. Iva	10.000		4.485		4.485		10.000		4.485		10.000		10.000	
Iva 22%	2.200	<b>40%</b>	987	<b>40%</b>	987	<b>100%</b>	2.200	<b>40%</b>	987	<b>100%</b>	2.200	<b>100%</b>	2.200	
Escl. 13 c. 5	-		6.728		6.728		-		6.728		-		-	
<b>Prezzo</b>	<b>12.200</b>		<b>12.200</b>		<b>12.200</b>		<b>12.200</b>		<b>12.200</b>		<b>12.200</b>		<b>12.200</b>	

**Caso 2) Deprezzamento fisso ad ogni passaggio:** **2.000**

	Concess.		1° acquir.		2° acquir.		3° acquir.		4° acquir.		5° acquir.		6° acquir.	
	Fatt. cess.	Detr.	Fatt. ces.	Detr.	Fatt. ces.	Detr.	Fatt. ces.	Detr.	Fatt. ces.	Detr.	Fatt. ces.	Detr.	Fatt. ces.	
Impon. Iva	10.000		3.750		3.015		5.082		1.544		1.803		164	
Iva 22%	2.200	<b>40%</b>	825	<b>40%</b>	663	<b>100%</b>	1.118	<b>40%</b>	340	<b>100%</b>	397	<b>100%</b>	36	
Escl. 13 c. 5	-		5.625		4.522		-		2.316		-		-	
<b>Prezzo</b>	<b>12.200</b>		<b>10.200</b>		<b>8.200</b>		<b>6.200</b>		<b>4.200</b>		<b>2.200</b>		<b>200</b>	